



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE - FALLIMENTARE

Il giudice designato dott.ssa Margherita Libri,

letto il ricorso presentato il 9 marzo 2022 ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 3/2012 da [REDACTED], C.F. [REDACTED] (assistito dall'[REDACTED]), ed esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione dei professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, designati ai sensi dell'art. 15 comma 9 legge 3/2012 dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma (d'ora in poi, relazione OCC) dott. [REDACTED] e dott. [REDACTED]

rilevato che la proposta di accordo prevede: (i) il pagamento nella misura del 35%, del 52% e del 30% in settantadue rate dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione per tributi, Iva, sanzioni e interessi; (ii) il pagamento nella misura del 35% dei crediti chirografari (vantati da S.AFIS S.r.l. per € 12.078,00);

rilevato che il piano prevede il reperimento delle risorse necessarie dal reddito percepito dal ricorrente quale Agente e Rappresentante di Commercio, reddito attualmente pari a € 7.771,00 netti mensili (con capacità reddituale totale di € 63.252,00), detratta la somma necessaria al proprio sostentamento, indicata nella misura di € 2.500,00 comprensivi della rata mensile di mutuo pari a € 1.000,00;

ritenuto che proposta e piano risultano irrimediabilmente affetti da profili di inammissibilità che rendono inutile e defatigante l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 9 comma 3<sup>ter</sup> legge 3/2012 e che di seguito si vanno ad elencare.

**1) Omessa produzione di documenti.**

Il ricorrente ha del tutto omesso di fornire sia l'elenco completo dei creditori con

l'indicazione delle cause di prelazione sia l'elenco dei beni di sua proprietà, come richiesto dall'art. 9 comma 2 legge 3/2012; nonostante il ricorso faccia riferimento agli allegati sub b1 e b2 (pag. 3), tali allegati non figurano menzionati nell'indice contenuto in calce al ricorso e non risultano depositati telematicamente; la documentazione è dunque oggettivamente incompleta e inidonea a una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, sia con riferimento ai beni personali sia con riguardo ai beni attinenti all'attività professionale o imprenditoriale svolta, nella prospettiva della adeguata informazione dei creditori circa la consistenza del patrimonio del proponente; del pari irragionevole risulta la relazione dei professionisti in punto di affermata completezza della documentazione depositata a corredo della domanda.

**2) Inammissibilità della previsione di pagamento oltre l'anno di crediti privilegiati.**

È certo che almeno una parte dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione, sia assistita da privilegio. L'art. 8 comma 4 legge 3/2012 prevede nel caso di piano in continuità (o misto) la moratoria sino a un anno del pagamento dei crediti privilegiati. Le interpretazioni estensive di tale previsione, avallate anche da alcune pronunce della Suprema Corte (v. Cass. 17391/2020), non potrebbero più essere seguite dopo le modifiche apportate all'art. 8 legge 3/2012 dalla legge 176/2020. Con l'introduzione dei commi 1<sup>ter</sup> e 1<sup>quater</sup> nel citato art. 8 è stata infatti sancita l'ammissibilità del pagamento dilazionato, oltre l'anno, dei crediti derivanti da contratto di mutuo ipotecario sulla prima abitazione o su immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e solo a condizione che il debitore abbia adempiuto regolarmente sino al deposito del ricorso alle proprie obbligazioni restitutorie o che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto e dei relativi interessi. Tali disposizioni segnano una svolta decisiva sulla questione inerente l'ammissibilità di tempi di esecuzione

indiscriminatamente prolungati; invero, consentendosi la possibilità di pagare in termini prolungati determinati crediti e a determinate condizioni, il legislatore ha in tal modo stabilito dei limiti ben precisi a siffatta facoltà. Va dunque ritenuto che, al di fuori di queste fattispecie, i pagamenti dilazionati oltre l'anno – nel caso di specie è previsto il pagamento in 6 anni - dei crediti prelatizi, benché controbilanciati dal riconoscimento del diritto di voto in misura corrispondente al pregiudizio subito per il ritardo, non siano più ammissibili;

**3) Falcidia del credito prelatizio in assenza dell'attestazione richiesta dall'art. 7 comma 1 secondo periodo legge 3/2012.** Quest'ultima previsione, che riproduce il dettato dell'art. 160 comma secondo l. fall., sancisce la possibilità che i crediti assistiti da privilegio o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché però ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Nel caso di specie, il pagamento dei crediti ipotecari e privilegiati è non solo dilazionato ma anche pesantemente falcidiato, senza che le condizioni richieste dalla norma innanzi richiamata siano state specificatamente attestate dall'OCC; non è stata, infatti, allegata al riguardo alcuna relazione attestativa, costituente peraltro atto separato e autonomo rispetto all'attestazione che accompagna la domanda, pertanto le possibilità di falcidia dei creditori privilegiati non appaiono rispettate. L'attestazione deve essere inoltre espressa, circa l'incapienza dell'attivo a soddisfare i debiti privilegiati e ipotecari.

**4) Illogicità della elencazione delle spese personali, siccome comprensiva delle rate di mutuo ipotecario. Carezza della proposta.**

Nell'elenco relativo alle spese personali contenuto nel ricorso figura inammissibilmente incluso il pagamento della rata mensile di mutuo, che non costituisce, all'evidenza, spesa corrente necessaria al sostentamento

dell'interessato, integrando invece debito assistito da causa di prelazione, oggetto quindi della esposizione debitoria di cui alla proposta di accordo.

**5) Mancata previsione delle spese prededucibili e mancata indicazione, nella relazione, dei costi presumibili della procedura (art. 9, comma 3 *bis*.1, lett. e) legge n. 3/2012).**

La proposta omette del tutto ogni indicazione in ordine alle spese da sostenere in prededuzione, al compenso all'OCC e ai professionisti che assistono il ricorrente. Parimenti, la relazione dell'organismo di composizione della crisi non comprende inammissibilmente l'indicazione presumibile dei costi di procedura (art. 9, comma 3 *bis*.1, lett. e) legge n. 3/2012), espressamente richiesta dalla legge e necessaria ai fini della valutazione dei conseguenti effetti sulle aspettative di soddisfazione dei creditori.

**6) Carenze della relazione attestativa.**

La relazione OCC, in violazione dell'articolo 9, comma 3-*bis*.1, lett. d) L. n. 3/2012, non contempla una specifica e dettagliata valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Anche il giudizio di fattibilità appare all'evidenza sommario. La relazione particolareggiata dell'O.C.C. in ordine al tempo dell'adempimento nulla riferisce, pur costituendo sei anni un segmento temporale dilatato e finanziariamente imprevedibile per cui sarebbe stato imprescindibile che l'Organismo offrisse congrua motivazione in merito alla prognosi effettuata, risultando viceversa del tutto apodittica l'affermazione conclusiva di fattibilità del piano.

Ai cennati profili di inammissibilità si aggiungono ulteriori rilievi che avrebbero comunque precluso la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 10 comma 1 legge 3/2012, rendendo necessitata un'integrazione della documentazione e della relazione asseverativa, quali: a) l'omessa dichiarazione di non avere beneficiato per due volte dell'esdebitazione, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 7 comma 2 lett. d-*bis*), come introdotto dalla legge 176/2020; b) la sommarietà della indicazione dei debiti,

non specificamente distinti, sia con riguardo alla esposizione verso gli istituti previdenziali, non menzionata in ricorso e nella relazione, malgrado la stessa risulti evidente dall'estratto ADER (doc. n. 9) sia con riferimento agli interessi eventualmente maturati relativamente ai "debiti commerciali"; c) l'incompleta indicazione, nella proposta, delle cause di prelazione, atteso che dall'estratto ADER (doc. n. 9) si evince l'iscrizione di ipoteche sui beni del debitore in relazione al debito portato da specifiche cartelle esattoriali; d) il mancato aggiornamento relativo all'istanza di adesione agevolata presentata in data 11.4.2019, risultante dal medesimo estratto, e al relativo esito; e) la mancata indicazione dei beni di proprietà, atteso che il diritto di proprietà del bene immobile non risulta da alcun documento e che il bene non è stato descritto compiutamente; anche il patrimonio mobiliare, indicato nella relazione in misura pari a €. 15.872,35, non appare in alcun modo documentato; f) la totale carenza di documentazione in ordine al debito nei confronti della banca, atteso che non sono stati prodotti il contratto di mutuo ipotecario, il piano di ammortamento, la visura catastale del bene immobile sul quale è stata iscritta ipoteca, una perizia di stima del valore dell'immobile, un documento attestante il residuo debito nei confronti della banca; ciò impedisce, tra l'altro, di valutare come regolare e corretto il pagamento rateale indicato in ricorso nella misura di €. 1.000,00; g) l'estratto debitorio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è risalente al marzo 2020 (doc. n. 11); h) la relazione fa riferimento a un allegato C) recante l'elenco dei creditori ed a un allegato D) recante "le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore", allegati tuttavia non rinvenuti in atti; i) mancano del tutto il certificato dello stato di famiglia e le scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

Alla luce di tali carenze, deve rimarcarsi l'illogicità e l'irragionevolezza della relazione OCC relativamente alla ricostruzione del patrimonio e alla stima del passivo.

Ritenuto che le ragioni di inammissibilità della proposta di accordo indicate ai punti 1) – 6), integrando plurime violazioni di legge e non essendo colmabili con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti ai sensi dell'art. 9

comma 3ter legge 3/2012, legittimino la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo per l'appunto soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 legge cit.;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 10 legge n. 3/2012,

DICHIARA

inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [REDACTED]

[REDACTED]

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 21.4.2022

Il giudice designato  
dott.ssa Margherita Libri